



COMUNE DI PASIGNANO DEL PRATO

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TESTO COORDINATO

Approvazione: deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2004

Modifiche: deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21.04.2005
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dd. 25.02.2011

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI	5
ART. 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (<i>ABROGATO</i>).....	5
CAPO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	5
ART. 3 - METODI DI SCELTA (<i>ABROGATO</i>).....	5
ART. 4 - BANDI (<i>ABROGATO</i>)	5
ART. 5 - PUBBLICITÀ (<i>ABROGATO</i>)	5
ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (<i>ABROGATO</i>)	6
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI (<i>ABROGATO</i>).....	6
ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE (<i>ABROGATO</i>).....	6
ART. 9 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA E PER L'AGGIUDICAZIONE (<i>ABROGATO</i>)	6
ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE (<i>ABROGATO</i>)	6
ART. 11 - CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI (<i>ABROGATO</i>).....	6
ART. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (<i>ABROGATO</i>).....	6
ART. 13 - CONTENUTO DELL'OFFERTA (<i>ABROGATO</i>).....	6
ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (<i>ABROGATO</i>)	6
ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (<i>ABROGATO</i>).....	6
ART. 16 - OFFERTA INCONGRUA (<i>ABROGATO</i>)	6
ART. 17 - UNICA OFFERTA (<i>ABROGATO</i>)	7
CAPO III PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO	7
ART. 18 - PUBBLICO INCANTO (<i>ABROGATO</i>).....	7
ART. 19 - METODO DI AGGIUDICAZIONE (<i>ABROGATO</i>).....	7
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLA GARA (<i>ABROGATO</i>).....	7
CAPO IV PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO	7
ART. 21 - LICITAZIONE PRIVATA (<i>ABROGATO</i>).....	7
ART. 22 - APPALTO CONCORSO (<i>ABROGATO</i>)	7
ART. 23 - MODALITÀ DI SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE (<i>ABROGATO</i>).....	7
ART. 24 - LETTERA DI INVITO (<i>ABROGATO</i>).....	7
ART. 25 - LICITAZIONE PRIVATA CON AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO. SVOLGIMENTO (<i>ABROGATO</i>).....	7
ART. 26 - LICITAZIONE PRIVATA CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. SVOLGIMENTO (<i>ABROGATO</i>).....	8
ART. 27 - PROCEDURA PER L'APPALTO CONCORSO (<i>ABROGATO</i>).....	8
CAPO V PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA	8
ART. 28 - CONDIZIONI (<i>ABROGATO</i>)	8
ART. 29 - MOTIVAZIONE (<i>ABROGATO</i>).....	8
ART. 30 - GARA INFORMALE O GARA UFFICIOSA(<i>ABROGATO</i>).....	8
ART. 31 - PROCEDIMENTO PER LA GARA UFFICIOSA (<i>ABROGATO</i>)	8
CAPO VI ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE	8
ART. 32 - INDAGINI DI MERCATO (<i>ABROGATO</i>).....	8
ART. 33 - GARA ESPLORATIVA (<i>ABROGATO</i>)	8
ART. 34 - CONCORSO DI IDEE (<i>ABROGATO</i>).....	8
CAPO VII FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	9
ART. 35 - OGGETTO (<i>ABROGATO</i>)	9
ART. 36 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA (<i>ABROGATO</i>)	9
ART. 37 - LAVORI IN ECONOMIA (<i>ABROGATO</i>).....	9
ART. 38 - DEFINIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA (<i>ABROGATO</i>).....	9
ART. 39 - MODALITÀ DI ESECUZIONE (<i>ABROGATO</i>).....	9
ART. 40 - PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE (<i>ABROGATO</i>).....	9
ART. 41 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO (<i>ABROGATO</i>)	9

ART. 42 - ATTO DI AFFIDAMENTO (ABROGATO)	9
ART. 43 - PUBBLICITÀ (ABROGATO)	9
ART. 44 - PERIZIA SUPPLETIVA (ABROGATO)	9
ART. 45 - CONTABILITÀ (ABROGATO).....	10
ART. 46 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ABROGATO).....	10
ART. 47 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA (ABROGATO).....	10
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI.....	10
CAPO I LAVORI PUBBLICI.....	10
ART. 48 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDAZIONE (ABROGATO).....	10
ART. 49 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE (ABROGATO)	10
ART. 50 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI (ABROGATO).....	10
CAPO II SERVIZI	10
ART. 51- METODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (ABROGATO).....	10
ART. 52 - SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI (ABROGATO).....	10
ART. 53 - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (ABROGATO).....	11
CAPO III INCARICHI.....	11
ART. 54 - DISCIPLINA GENERALE (ABROGATO).....	11
TITOLO III CONTRATTI IN GENERALE	11
ART. 55 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA (ABROGATO).....	11
ART. 56 - CONTENUTO DEL CONTRATTO (ABROGATO).....	11
ART. 57 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 58 - REVISIONE PREZZI (ABROGATO).....	12
ART. 59 - CAUZIONE (ABROGATO).....	12
ART. 60 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ALTRI OBBLIGHI (ABROGATO).....	12
ART. 61 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO (ABROGATO).....	12
ART. 62 - PENALI (ABROGATO).....	12
ART. 63 - ONERI CONTRATTUALI, DIRITTI DI SEGRETERIA, REPERTORAZIONE, CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI	12
ART. 64 - MODIFICHE CONTRATTUALI ED AUMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO (ABROGATO)	13
ART. 65 - RESPONSABILITÀ (ABROGATO)	13
ART. 66 - COLLAUDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (ABROGATO).....	13
ART. 67 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ABROGATO)	13
ART. 68 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA (ABROGATO)	13
ART. 69 - CONTRATTI APERTI (ABROGATO).....	13
ART. 70 - PROROGHE E RINNOVI CONTRATTUALI (ABROGATO).....	13
ART. 71 - PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI (ABROGATO).....	13
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI.....	13
ART. 72 - ALIENAZIONI BENI MOBILI	13
ART. 73 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI PIGNORATI	14
ART. 74 - ACCORDI DI COMMERCIALIZZAZIONE	14
ART. 75 - BENI IMMOBILI. LOCAZIONE E AFFITTO	14
ART. 76 - BENI IMMOBILI. PERMUTE E ALIENAZIONI	14
ART. 77 - BENI IMMOBILI. ACQUISTI.....	15
ART. 78 - SPONSORIZZAZIONI	15
TITOLO V ALBO DEI FORNITORI	16
ART. 79 - FINALITA' (ABROGATO).....	16
ART. 80 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE (ABROGATO).....	16
ART. 81 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (ABROGATO)	16

ART. 82 - DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE (ABROGATO).....	16
ART. 83 - FORMAZIONE DELL'ALBO (ABROGATO).....	16
ART. 84 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO (ABROGATO)	16
ART. 85 - REVISIONE DELL'ALBO (ABROGATO)	16
ART. 86 - CANCELLAZIONE DELLE DITTE (ABROGATO)	16
ART. 87 - SOSPENSIONE DELLE DITTE (ABROGATO).....	16
ART. 88 - DETERMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI (ABROGATO).....	16
ART. 89 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE (ABROGATO).....	16
ART. 90 - TENUTA DELL'ALBO (ABROGATO)	17
ART. 91 - RINVIO	17
ART. 92 - ENTRATA IN VIGORE	17
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	17
ART. 93 - ABROGAZIONE DI NORME	17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO E PRINCIPI

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, comma 6, secondo periodo e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli artt. 3, comma 4, e 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di disciplinare l'attività contrattuale che residua dall'applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione emanato con DPR 207/2010 nonché dall'applicazione del presente Regolamento disciplinante le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento interno.
2. Con specifico riguardo alle procedure negoziate di cui all'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, concorrenza e rotazione sia assolto di minima mediante pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul profilo committente del Comune di Pesian di Prato ed ove ritenuto opportuno sul sito informatico presso l'Osservatorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nell'Albo Pretorio per un periodo di almeno quindici giorni a cui, di norma, per la scelta dei soggetti da invitare, qualora il numero dei candidati a seguito del predetto avviso fosse superiore a quello previsto, si procederà con sorteggio pubblico. Diversamente dovrà esserne data adeguata motivazione nell'atto di affidamento.

ART. 2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

(Abrogato)

CAPO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 3 - METODI DI SCELTA

(Abrogato)

ART. 4 - BANDI

(Abrogato)

ART. 5 - PUBBLICITÀ

(Abrogato)

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

(Abrogato)

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI

(Abrogato)

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

(Abrogato)

ART. 9 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA E PER L'AGGIUDICAZIONE

(Abrogato)

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

(Abrogato)

ART. 11 - CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI

(Abrogato)

ART. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(Abrogato)

ART. 13 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

(Abrogato)

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

(Abrogato)

ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

(Abrogato)

ART. 16 - OFFERTA INCONGRUA

(Abrogato)

ART. 17 - UNICA OFFERTA

(Abrogato)

**CAPO III
PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO**

ART. 18 - PUBBLICO INCANTO

(Abrogato)

ART. 19 - METODO DI AGGIUDICAZIONE

(Abrogato)

ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

(Abrogato)

**CAPO IV
PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO
CONCORSO**

ART. 21 - LICITAZIONE PRIVATA

(Abrogato)

ART. 22 - APPALTO CONCORSO

(Abrogato)

ART. 23 - MODALITÀ DI SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE

(Abrogato)

ART. 24 - LETTERA DI INVITO

(Abrogato)

ART. 25 - LICITAZIONE PRIVATA CON AGGIUDICAZIONE AL MASSIMO RIBASSO. SVOLGIMENTO

(Abrogato)

ART. 26 - LICITAZIONE PRIVATA CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. SVOLGIMENTO

(Abrogato)

ART. 27 - PROCEDURA PER L'APPALTO CONCORSO

(Abrogato)

**CAPO V
PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA**

ART. 28 - CONDIZIONI

(Abrogato)

ART. 29 - MOTIVAZIONE

(Abrogato)

ART. 30 - GARA INFORMALE O GARA UFFICIOSA

(Abrogato)

ART. 31 - PROCEDIMENTO PER LA GARA UFFICIOSA

(Abrogato)

**CAPO VI
ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE**

ART. 32 - INDAGINI DI MERCATO

(Abrogato)

ART. 33 - GARA ESPLORATIVA

(Abrogato)

ART. 34 - CONCORSO DI IDEE

(Abrogato)

**CAPO VII
FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA**

ART. 35 - OGGETTO

(Abrogato)

ART. 36 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

(Abrogato)

ART. 37 - LAVORI IN ECONOMIA

(Abrogato)

ART. 38 - DEFINIZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

(Abrogato)

ART. 39 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

(Abrogato)

ART. 40 - PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE

(Abrogato)

ART. 41 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

(Abrogato)

ART. 42 - ATTO DI AFFIDAMENTO

(Abrogato)

ART. 43 - PUBBLICITÀ

(Abrogato)

ART. 44 - PERIZIA SUPPLETIVA

(Abrogato)

ART. 45 - CONTABILITÀ

(Abrogato)

ART. 46 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Abrogato)

ART. 47 - COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI GARA

(Abrogato)

**TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIALI**

**CAPO I
LAVORI PUBBLICI**

ART. 48 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDAZIONE

(Abrogato)

ART. 49 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

(Abrogato)

ART. 50 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

(Abrogato)

**CAPO II
SERVIZI**

**ART. 51- METODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE**

(Abrogato)

ART. 52 - SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI

(Abrogato)

ART. 53 - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

(Abrogato)

CAPO III INCARICHI

ART. 54 - DISCIPLINA GENERALE

(Abrogato)

TITOLO III CONTRATTI IN GENERALE

ART. 55 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

(Abrogato)

ART. 56 - CONTENUTO DEL CONTRATTO

(Abrogato)

ART. 57 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato dal responsabile del settore interessato il quale può delegare tale compito ad altro impiegato del settore, che sia portatore di competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
2. Nei casi di contratti discendenti da pubblico incanto o licitazione privata o per importi eccedenti i limiti fissati dal successivo comma 3 la stipulazione ha luogo per atto pubblico.
3. Nei restanti casi la stipulazione può avere luogo:
 - a) per importi fino ad € 20.000 mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici;
 - b) per importi fino ad € 50.000 a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte;
 - c) per importi fino ad € 100.000 a mezzo di scrittura privata autenticata e debitamente registrata.

4. Alla rogazione dei contratti stipulati in forma pubblica provvede il Segretario Comunale.
5. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario stesso può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
6. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, si provvede a notificargli un termine ultimativo per la stipula stessa, trascorso il quale, decade dalla aggiudicazione salva ed impregiudicata l'azione di danno.

ART. 58 - REVISIONE PREZZI

(Abrogato)

ART. 59 - CAUZIONE

(Abrogato)

ART. 60 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO ED ALTRI OBBLIGHI

(Abrogato)

ART. 61 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

(Abrogato)

ART. 62 - PENALI

(Abrogato)

ART. 63 - ONERI CONTRATTUALI, DIRITTI DI SEGRETERIA, REPERTORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI

1. I contratti vengono registrati nel Repertorio tenuto dal Segretario Comunale in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Ai contratti stipulati dal Comune previsti dalla legge vengono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.
3. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione.
4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.
5. Gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono conservati presso l'Ufficio Segreteria, che provvede a trasmetterne copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

6. Gli altri contratti sono conservati presso l'ufficio che ne ha curato la stipulazione.

ART. 64 - MODIFICHE CONTRATTUALI ED AUMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

(Abrogato)

ART. 65 - RESPONSABILITÀ

(Abrogato)

ART. 66 - COLLAUDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

(Abrogato)

ART. 67 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

(Abrogato)

ART. 68 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

(Abrogato)

ART. 69 - CONTRATTI APERTI

(Abrogato)

ART. 70 - PROROGHE E RINNOVI CONTRATTUALI

(Abrogato)

ART. 71 - PUBBLICITÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI

(Abrogato)

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI**

ART. 72 - ALIENAZIONI BENI MOBILI

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.

2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima. E' consentita per cessioni di beni aventi un valore di stima pari o inferiore ad € 1.500 la cessione diretta a trattativa privata al valore di stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso o obsoleti ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

ART. 73 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI PIGNORATI

1. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dalla competente Esattoria comunale, l'Amministrazione può procedere a trattativa privata diretta, senza limitazioni di prezzo, assicurando alla vendita idonea pubblicità.

ART. 74 - ACCORDI DI COMMERCIALIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

ART. 75 - BENI IMMOBILI. LOCAZIONE E AFFITTO

1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire il pubblico incanto, la licitazione privata o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.

ART. 76 - BENI IMMOBILI. PERMUTE E ALIENAZIONI

1. L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Settore comunale o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema del pubblico incanto o, qualora lo ritenga più opportuno, a trattativa privata previa gara ufficiosa secondo le disposizioni previste dall'articolo 30 del presente regolamento. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta a seguito di apposito avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorché il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
 - b) qualora l'importo stimato non sia superiore ad € 5.000;

- c) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
- d) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.

ART. 77 - BENI IMMOBILI. ACQUISTI

1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione a contrarre.

ART. 78 - SPONSORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

**TITOLO V
ALBO DEI FORNITORI**

ART. 79 - FINALITA'

(Abrogato)

ART. 80 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE

(Abrogato)

ART. 81 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

(Abrogato)

ART. 82 - DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

(Abrogato)

ART. 83 - FORMAZIONE DELL'ALBO

(Abrogato)

ART. 84 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

(Abrogato)

ART. 85 - REVISIONE DELL'ALBO

(Abrogato)

ART. 86 - CANCELLAZIONE DELLE DITTE

(Abrogato)

ART. 87 - SOSPENSIONE DELLE DITTE

(Abrogato)

ART. 88 - DETERMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

(Abrogato)

ART. 89 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

(Abrogato)

ART. 90 - TENUTA DELL'ALBO

(Abrogato)

ART. 91 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

ART. 92 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti norme entrano in vigore il 01/01/2006, unitamente alle altre norme del presente Regolamento che facciano capo all'Albo dei Fornitori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93 - ABROGAZIONE DI NORME

1. E' abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 109/92, il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 27/96, il Regolamento per l'alienazione e acquisizione di beni immobili nonché qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.